

# COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI. MODIFICA.

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di aprile, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

ASSENTE

	GIUSTIFICATO	NON GIUSTIFICATO
SARTORI RENATO		
ARMANI ANTONIO		
BAGOZZI ALVARO		
BERTI DANIELA		
LEOTTI GIUSEPPE		
FACCINI HERMES		
MANNI CELESTINO		
POLETTI ELEONORA		
SPADA ROBERTO	X	
RADOANI CLAUDIO		
ROSA GIANLUCA		
TAMBURINI ENRICA		
VICARI GIANNI		
ZULBERTI ALESSANDRA		

Assenti: Spada Roberto (giustificato).

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 17:42 per la trattazione dell'oggetto previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 3458 del 23.04.2026.

## OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI. MODIFICA.

*Il sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.*

Vista:

- la L.R. 31.07.1993, n. 13 e in particolare l'art. 7, il cui comma 1 testualmente recita: "Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi", nel mentre il comma 2 statuisce: "L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

- la L.P. 30.11.1992, n. 23, dove all'art. 19 è precisato che "la concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi" (comma 1) e che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi" (comma 2);

Dato atto che il Consiglio comunale, in ossequio e per le finalità dettate dalle disposizioni di cui sopra, con deliberazione:

- n. 16 del 28.03.2018 ha approvato il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici" (di seguito Regolamento); successivamente modificato con deliberazione:

- n. 25 dd. 27.07.2021; ed integrato con deliberazione:

- n. 35 dd. 18.11.2021; nonché con deliberazione:

- n. 15 del 25.05.2022, il regolamento così predisposto, unitamente alle citate deliberazioni, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese.

Ravvisata l'opportunità di modificare lo stesso, al fine di riservare al Comune, con apposita disciplina, la possibilità di intervenire efficacemente nel più breve tempo possibile e con l'appropriata flessibilità del caso, nonché:

- riordinare termini per la presentazione delle domande di contributo, che permettano agli uffici un'adeguata istruttoria oltre che la predisposizione delle necessarie variazioni di bilancio.

Ritenuto pertanto di esaminare una proposta di regolamento che comporta delle modifiche, nel vigente regolamento all'articolo:

**7 – "termini per la presentazione delle domanda" (comma 1, 2),**  
come di seguito evidenziate nella parte tabellare voce "Regolamento modificato"

Regolamento vigente	Regolamento modificato
<p>articolo 7 Termini per la presentazione della domanda</p> <p>1.La domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento (contributi ordinari) è di norma presentata entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.</p> <p>L'istanza per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 3 del presente regolamento (contributi straordinari) deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno solare, e(3) in ogni caso prima della realizzazione della manifestazione, del progetto, dell'iniziativa, dell'opera, della specifica attività o dell'acquisto del bene/attrezzatura cui si riferisce. Il soggetto richiedente, una volta presentata al Comune la domanda di contributo straordinario, può a suo rischio dar corso alla manifestazione, al progetto, all'iniziativa, all'opera, alla specifica attività o perfezionare l'acquisto e/o manutenzione straordinaria del bene/attrezzatura e sostenere le relative spese, senza tuttavia che ciò possa comportare alcun vincolo per il Comune in termini di accoglimento della domanda, di concessione del finanziamento richiesto e di assunzione del relativo impegno finanziario e ciò anche nell'ipotesi in cui il bilancio preveda apposito stanziamento a specifica e inequivocabile destinazione.</p>	<p>articolo 7 Termini per la presentazione della domanda</p> <p>1. La domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento (contributi ordinari) è di norma presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento.</p> <p>2. L'istanza per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 3 del presente regolamento (contributi straordinari) deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno solare, e in ogni caso prima della realizzazione della manifestazione, del progetto, dell'iniziativa, dell'opera, della specifica attività o dell'acquisto del bene/attrezzatura cui si riferisce. Il soggetto richiedente, una volta presentata al Comune la domanda di contributo straordinario, può a suo rischio dar corso alla manifestazione, al progetto, all'iniziativa, all'opera, alla specifica attività o perfezionare l'acquisto e/o manutenzione straordinaria del bene/attrezzatura e sostenere le relative spese, senza tuttavia che ciò possa comportare alcun vincolo per il Comune in termini di accoglimento della domanda, di concessione del finanziamento richiesto e di assunzione del relativo impegno finanziario e ciò anche nell'ipotesi in cui il bilancio preveda apposito stanziamento a specifica e inequivocabile destinazione</p> <p>3. . In casi del tutto eccezionali, a esclusiva discrezionalità della giunta comunale, potranno essere accolte domande di contributo ordinario e/o straordinario presentate fuori dai termini indicati dai commi 1 e 2 in ritardo rispetto a quanto previsto al precedente comma 2, ove riferite a iniziative ritenute di particolar merito e rispondenti all'interesse generale, sempre che vi sia compatibilità con le disponibilità di bilancio.</p>

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dei termini.

Constatato che il comune di Borgo Chiese ha la sede segretariale vacante dallo scorso 1 novembre 2025, finora coperta con servizio segretariale a scavalco che non può assicurare nel medio-lungo termine effettività ed efficacia all'azione amministrativa volta al perseguimento degli obiettivi e delle finalità previste dagli atti di programmazione, mancando il ruolo dirigenziale assolto dal segretario comunale.

Considerato pertanto necessario riesaminare il vigente regolamento anche nella parte afferente all'erogazione di sussidi economici e beni pubblici in godimento a persone fisiche, alla luce della sopravvenuta necessità conseguente.

L'art. 17 rubricato "Contributi economici ed altri ausili a persone fisiche," introdotto con la deliberazione consiliare nr. 37 del 10.10.2024, attribuisce alla giunta comunale la facoltà di assumere bandi per l'assegnazione di contributi economici o altri benefici a favore di persone fisiche al fine di assicurare massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali devono essere finalizzate le risorse pubbliche impiegate, previa individuazione delle disponibilità finanziarie da mettere a disposizione, ciò in piena attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

Si reputa necessario sottoporre all'esame del consiglio comunale l'opportunità di approntare una modifica sostanziale al regolamento contributi introducendo la facoltà per la giunta comunale di approvare l'assegnazione in via diretta della concessione in locazione abitativa di un alloggio comunale a beneficio del segretario comunale, ciò qualora lo stesso abbia la residenza a distanza superiore a 50km dalla sede lavorativa.

La ragione della proposta di questa deroga al principio generale trova fondamento nel fatto che risultano oggettive e conclamate le gravi difficoltà incontrate dai Comuni di piccole dimensioni, come questo Ente, nel raccogliere la disponibilità di segretari comunali ad assumere la sede segretariale. Molto concorsi sono stati banditi nei comuni di quarta classe, con scarse partecipazioni da parte di segretari residenti in zone molto lontane dal territorio delle Valli Giudicarie, peraltro zona montuosa interessata da una viabilità a lenta percorrenza congestionata da un elevato traffico turistico, che impone un dispendio temporale significativo per percorrere il tragitto casa-lavoro, dovuto alle condizioni della viabilità di montagna, notoriamente a lenta percorrenza ed ulteriormente appesantita dal notevole afflusso turistico.

L'art. 97 della costituzione definisce obbligatoria la figura del segretario comunale per la corretta operatività del Comune e dei suoi organi politici collegiali.

E' nota la penuria di segretari comunali che affligge la provincia di Trento, le sedi comunali minori di piccole dimensioni situate in zone disagiate (periferiche o di montagna) non risultano appetibili, per le ragioni sommariamente sopra esposte, tale per cui si rende necessario adottare una strategia che, seppur derogatoria ad un principio generale, permetta di perseguire la finalità dell'interesse pubblico dell'amministrazione comunale di assicurare un segretario titolare di sede che assuma il ruolo ed assicuri continuità, legalità ed effettività all'azione amministrativa.

Si ravvisano sussistenti le condizioni di fatto e le ragioni di diritto per ammettere una deroga al principio generale stabilito dall'art. 17, comma 1 del regolamento contributi, consistente nella necessità di assumere bandi per l'assegnazione di benefici che assicurino il confronto concorrenziale tra gli aventi interesse e titolo all'accesso ai benefici economici come anche al godimento di beni comunali.

Alla luce di tali considerazioni si reputa sussistente l'interesse pubblico di assicurare funzionalità, trasparenza, legalità ed effettività all'operato dell'amministrazione comunale, disponendo, in deroga al principio generale della concorrenzialità all'accesso ai benefici pubblici (siano essi contributi economici o godimento di beni pubblici), la legittimità dell'affido diretto in locazione di un alloggio comunale al segretario comunale che abbia residenza ad una distanza superiore ai 50km

Ritenuto sussistenti le condizioni di eccezionalità che giustificano la deroga al principio di apertura alla massima partecipazione da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, da rinvenirsi principalmente nel fatto che la provincia di Trento è interessata da una grave penuria di segretari comunali abilitati, e che è nota la situazione di criticità diffusa per molteplici sedi comunali di piccole dimensioni afflitte da sede segretariale vacante, si reputa meritevole di accoglimento la proposta di introdurre la deroga al principio generale ed introdurre la facoltà che la giunta comunale possa affidare in via diretta in locazione ad uso abitativo un alloggio di proprietà comunale al segretario comunale qualora egli abbia la residenza ad una distanza superiore a 50 km dalla sede comunale.

Evidenziato che in ogni caso, a prescindere dalle modalità di selezione del beneficiario dell'assegnazione in godimento locativo di un alloggio di proprietà comunale (tramite bando ovvero tramite affido diretto), resta fermo che il canone di locazione sarà determinato da apposita perizia di stima predisposta dal personale del servizio tecnico comunale.

Valutata positivamente la suddetta proposta, in quanto del tutto rispondente alle esigenze emerse come sopra rappresentate e motivate.

Ritenuto che, in considerazione dell'urgenza di assicurare l'immediata vigenza del nuovo articolo e delle modifiche apportate, come sopra proposti all'interno del regolamento comunale, ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Di fare propri e prendere atto dei contenuti della narrativa che precede.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., nonché ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e ss.mm.;

VISTI INOLTRE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2025;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2025;
- il Regolamento di contabilità comunale vigente come modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 24.07.2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 13 di data 29.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2025-2027;
- il P.I.A.O. 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 21.07.2025 in corso di aggiornamento per l'annualità 2026;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.12.2016;
- il codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 dd. 22.12.2022;
- i decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi n. 7 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 e di nomina dei sostituti responsabili n. 8 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025;
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1;

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L.P. 18/2015;
- il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile di servizio, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è proclamato dal Sindaco in qualità di Presidente della seduta

## D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la proposta di modifica del vigente "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici del Comune di Borgo Chiese" agli articoli 7 e 17 del regolamento vigente, come di seguito evidenziato:

**Art. 17 Contributi economici ed altri ausili a persone fisiche. Aggiunta dei commi 4 e 5, con il seguente testo:**

*4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3 la giunta comunale può disporre l'affido diretto in godimento di un alloggio di proprietà comunale a beneficio di una persona fisica qualora risultino oggettivamente sussistenti le condizioni di eccezionalità che giustificano la deroga al principio di apertura alla massima partecipazione all'assegnazione di benefici da parte dei soggetti potenzialmente interessati. Nello specifico, sarà possibile affidare in via diretta in locazione ad uso abitativo un alloggio di proprietà comunale al segretario comunale che assuma la titolarità della sede segretarile comunale a tempo indeterminato ed a tempo pieno qualora si riscontri che la residenza risulta essere ad una distanza superiore a 50 km dalla sede comunale. L'interesse pubblico all'ammissione di questa deroga è dovuta alla grave penuria di segretari comunali abilitati che colpisce la provincia di Trento, aggravata per le sedi comunali di piccole dimensioni afflitti da sede segretarile vacante per lunghi periodi.*

*L'art. 97 della costituzione definisce obbligatoria la figura del segretario comunale per la corretta operatività del Comune e dei suoi organi politici collegiali. Alla luce di tali considerazioni, si reputa sussistente l'interesse pubblico di assicurare funzionalità, trasparenza, legalità ed effettività all'operato dell'amministrazione comunale, disponendo, in deroga al principio generale della concorrenzialità all'accesso ai benefici pubblici (siano essi contributi economici o godimento di beni pubblici), la legittimità dell'affido diretto in locazione di un alloggio comunale al segretario comunale che venga assunto in ruolo a tempo pieno ed a tempo indeterminato e che copra la sede segretarile del Comune di Borgo Chiese qualora abbia la propria residenza anagrafica ad una distanza superiore ai 50km dalla sede comunale.*

*5. In caso di assegnazione in locazione dell'alloggio comunale (tramite bando aperto a tutti gli aventi diritto ovvero tramite affido diretto derogatorio ai sensi del precedente comma 4) il canone di locazione sarà determinato da un'apposita perizia di stima predisposta dal personale del servizio tecnico comunale.*

**Art. 7 – "termini per la presentazione delle domanda". Modifica ai commi 1 e 2** come di seguito evidenziate nella parte tabellare voce "Regolamento modificato":

Regolamento vigente	Regolamento modificato
<p>articolo 7 Termini per la presentazione della domanda</p> <p>1.La domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento (contributi ordinari) è di norma presentata entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.</p> <p>L'istanza per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 3 del presente regolamento (contributi straordinari) deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno solare, e(3) in ogni caso prima della realizzazione della manifestazione, del progetto, dell'iniziativa, dell'opera, della specifica attività o dell'acquisto del bene/attrezzatura cui si riferisce. Il soggetto richiedente, una volta presentata al Comune la domanda di contributo straordinario, può a suo rischio dar corso alla manifestazione, al progetto, all'iniziativa, all'opera, alla specifica attività o perfezionare l'acquisto e/o manutenzione straordinaria del bene/attrezzatura e sostenere le relative spese, senza tuttavia che ciò possa comportare alcun vincolo per il Comune in termini di accoglimento della domanda, di concessione del finanziamento richiesto e di assunzione del relativo impegno finanziario e ciò anche nell'ipotesi in cui il bilancio preveda apposito stanziamento a specifica e inequivocabile destinazione.</p>	<p>articolo 7 Termini per la presentazione della domanda</p> <p>1. La domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento (contributi ordinari) <b>è di norma presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento.</b></p> <p>2. L'istanza per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 3 del presente regolamento (contributi straordinari) <b>deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno solare,</b> e in ogni caso prima della realizzazione della manifestazione, del progetto, dell'iniziativa, dell'opera, della specifica attività o dell'acquisto del bene/attrezzatura cui si riferisce. Il soggetto richiedente, una volta presentata al Comune la domanda di contributo straordinario, può a suo rischio dar corso alla manifestazione, al progetto, all'iniziativa, all'opera, alla specifica attività o perfezionare l'acquisto e/o manutenzione straordinaria del bene/attrezzatura e sostenere le relative spese, senza tuttavia che ciò possa comportare alcun vincolo per il Comune in termini di accoglimento della domanda, di concessione del finanziamento richiesto e di assunzione del relativo impegno finanziario e ciò anche nell'ipotesi in cui il bilancio preveda apposito stanziamento a specifica e inequivocabile destinazione</p>

2. Di allegare al presente provvedimento il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici nel testo aggiornato, per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che il regolamento nel testo modificato ed aggiornato entra in vigore con effetto immediato.
4. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa riportate, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti favorevoli n. 13 (tredici) voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018 n. 2 ss.mm., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione illustrante le modifiche al regolamento comunale, di cui al precedente punto 1) sul sito web istituzionale, al fine di garantirne la massima visibilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014.

6. Di pubblicare il testo del regolamento aggiornato con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 1 sul sito web istituzionale, al fine di garantirne la massima visibilità, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014.
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE  
Fioroni Lara